

N° 483



IL DIRETTORE

O G G E T T O : E.R.S.U. di Catania c/ Ospitalità Soc. Coop. Onlus - Opposizione provvedimento emesso dal Collegio arbitrale in data 18/01/2018 – Pagamento rimborso spese anticipate Avv.to Egidio Incorpora =

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la l.r. 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la l.r. 10/2000;

VISTA la legge regionale 25 novembre 2002 n. 20;

VISTO il Regolamento di funzionamento del CdA approvato da questo Ente con delibera n°681 del 07/03/2008;

VISTO il D.A. n. 1129 del 04/03/2015 con il quale è stata nominata la componente docente del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. di Catania;

VISTA la delibera n. 1 del 28 dicembre 2015 del Commissario ad acta con la quale il Dott. Valerio Caltagirone è stato nominato Direttore dell'E.R.S.U. di Catania, con rinnovo contrattuale del 22/12/2017 per ulteriori anni cinque dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022;

VISTO il D.P. n. 163/Serv. 1° S.G. del 03/05/2016, con il quale il Prof. Alessandro Cappellani è stato nominato Presidente dell'E.R.S.U. di Catania;

VISTO il Decreto Assessoriale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 779 del 15/03/18, con il quale, - a seguito di Decreto presidenziale dell'Ente n. 121 del 06/03/18 - si approva il Bilancio di previsione Esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020 dell'E.R.S.U. di Catania;

VISTA la disposizione direttoriale di servizio n° 8 del 02/05/17, prot. 1512/P, con la quale si disponeva la responsabilità ad interim dell'Ufficio Ragioneria all'Ing. Salvatore Cantarella, Dirigente Resp.le dell'U.O. II/a dell'Ente;

PREMESSO quanto sopra;

CONSIDERATO che con contratto di affitto stipulato in data 30/12/2003, l'Agenzia del Demanio-Filiale di Messina – Ufficio di Catania – ha concesso in affitto alla Soc. Ospitalità Società Cooperativa Onlus il compendio immobiliare sito in Catania alla via Gesuiti n. 74 e alla via Minoritelli n. 5, denominato "ex Caserma Moccagatta";

CONSIDERATO che in data 05/11/2008 l'E.R.S.U. di Catania ha stipulato una Convenzione con Ospitalità Società Cooperativa Onlus, dietro la corresponsione di un canone, per la durata di quattro anni, prorogabili per ulteriori quattro, inerente la fornitura di servizi alloggiativi temporanei ad uso degli studenti universitari meritevoli impegnati nella frequenza dei corsi di studi universitari, presso il compendio immobiliare di cui sopra;

CHE nel 2012 il rapporto tra le due parti si è prorogato sino al 31/10/2016;

CHE nel corso del rapporto di esecuzione della suddetta Convenzione, a seguito di contestazione, da parte dell'Agenzia del Demanio, per fini di utilizzo del compendio immobiliare (fornitura dei servizi alloggiativi dietro canone di locazione), l'E.R.S.U., dopo aver richiesto ulteriori delucidazioni alla stessa, da gennaio 2016 non si è più avvalsa dei servizi della Società Ospitalità e con nota del 26/01/2016, trasmessa al loro legale, ha comunicato alla Soc. Ospitalità la risoluzione anticipata della

Convenzione, con salvezza di agire per i danni patiti ed, in rivalsa, per quelli eventualmente arrecati e corrisposti a terzi;

CHE, a seguito di quanto sopra, la Soc. Ospitalità ha chiesto a quest'Ente i canoni maturati da gennaio 2016 sino alla scadenza del rapporto contrattuale ed altre somme a titolo di danno subito, oltre agli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002, per il ritardato pagamento delle relative fatture emesse, contestando le argomentazioni dell'E.R.S.U. di Catania, affermando di essere stata lecitamente nel possesso del compendio immobiliare di che trattasi e ribadendo la validità della Convenzione del 5 novembre 2008, con quest'Ente ed ulteriore proroga;

CHE instaurato il contraddittorio, le parti hanno interloquito ampiamente sulla validità e l'efficacia della suddetta Convenzione e sulle reciproche obbligazioni;

VISTO l'Atto di Diffida ad Adempiere ed istanza di accesso all'arbitrato con contestuale nomina di arbitro, notificato dalla suddetta Società in data 06/07/2016, prot. 4913/I, all'E.R.S.U. di Catania, con il quale l'Ente è invitato a provvedere alla nomina dell'arbitro, entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida ed accesso all'arbitrato;

VISTO il Decreto presidenziale n° 26 del 18/07/2016 con il quale sono stati nominati procuratori dell'E.R.S.U. di Catania, sia congiuntamente che disgiuntamente, gli avvocati del Foro di Catania – Prof. Michele Ali', con studio legale in Catania alla via Crociferi n. 60 e l'Avv.to Bonanno Antonietta, con studio legale in Catania alla via P.zza Trento n. 2, per resistere alla suddetta domanda di arbitrato dell'1/07/2016, proposta dalla suddetta Società, e proporre avanti al Collegio arbitrale medesimo i requisiti nell'interesse dell'E.R.S.U. di Catania, nonché domanda riconvenzionale, dando mandato al Direttore dell'Ente di predisporre tutti gli atti consequenziali inerenti gli incarichi sopra indicati;

CONSIDERATO che il procedimento si è concluso con il Lodo arbitrale del 18/01/2018, trasmesso a quest'Ente dall'Avv.to Antonietta Bonanno in data 23/01/18, prot. 1178/I, sfavorevole per quest'Ente, con la maggioranza di due arbitri su tre (l'Arbitro Prof. Avv.to Vincenzo Di Cataldo dissenziente), riconoscendo le pretese avanzate dalla Soc. Ospitalità nei confronti di quest'Ente, per le motivazioni nello stesso riportate, per un importo complessivo di €. 316.345,15=, in uno con l'Ordinanza di pari data che determina le spese della procedura arbitrale nella complessiva somma di €. 45.000,00=, oltre I.V.A., e laddove previsti, oneri previdenziali come per legge, a carico delle parti, in via solidale ed in ragione di metà ciascuna ed, inoltre dispone che le parti effettuino, in ragione di metà per ciascuna, un ulteriore versamento di complessivi €. 18.000,00=, oltre I.V.A. e C.P.A. (come per legge), a saldo dei compensi dei n.3 membri collegiali;

VISTA la nota dissenziente dell'arbitro - Prof. Avv.to Vincenzo Di Cataldo - allegata al lodo arbitrale del 18/01/18, con la quale lo stesso ritiene che la qualificazione del contratto "inter partes" come contratto di servizi alberghieri conduca alla nullità del contratto stesso, per cui ne consegue che detta nullità impone il rigetto di tutte le domande della Soc. Ospitalità;

PER QUANTO SOPRA;

CONSIDERATO che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania ha più volte manifestato la volontà di non procedere alla difesa di quest'Ente, qualora siano già stati nominati e/o subentrati legali esterni precedenti per la difesa dell'E.R.S.U. di Catania;

CONSIDERATO che, per poter procedere in appello avverso il succitato provvedimento arbitrale del 18/01/2018, occorre conferire, in tempi ristretti, formale incarico ad un legale di fiducia dell'Ente, per qualsiasi azione che riconosca utile negli interessi dell'E.R.S.U. di Catania che rappresenterà presso il Tribunale Civile di Catania;

VISTO il Decreto Presidenziale n° 9 del 28/02/18 con il quale si dispone di procedere in appello avverso il succitato provvedimento emesso dal Collegio arbitrale in data 18/01/2018, sfavorevole per quest'Ente, di non rinnovare gli incarichi legali ai precedenti legali dell'Ente – Avv.ti Prof. Michele Ali e Bonanno Antonietta, di nominare quale nuovo legale di fiducia dell'Ente l'Avv.to Egidio Incorpora del Foro di Catania, di autorizzare il Direttore – dott. Valerio Caltagirone a stipulare il relativo Disciplinare d'Incarico legale, dopo aver assolto tutti gli atti propedeutici necessari, di autorizzare il Servizio Contenzioso dell'Ente a predisporre gli atti necessari e consequenziali di propria pertinenza;

VISTO il Decreto direttoriale n° 380 del 09/05/2018 di €. 15.000,00 con il quale si autorizza l'Ufficio Ragioneria ad impegnare detta somma sul cap. 62 "Spese legali, professionali e notarili del Bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 – Esercizio finanziari 2018 – a favore dell'Avv.to Egidio Incorpora – giusto impegno di spese n° 346 del 08/05/2018;

VISTO il Disciplinare d'Incarico Legale sottoscritto in data 10/05/2018, da questa Amministrazione e l'Avv.to Egidio Incorpora, per l'importo di €. 15.000,00=, per lo svolgimento dell'incarico legale avverso la succitata Ordinanza collegiale del 18/01/2018;

VISTA l'allegata fatt. n° 4/E del 19/06/2018 dell'importo complessivo di €. 1.848,00 trasmessa ai sensi di legge dall'Avv.to Egidio Incorpora per rimborso spese anticipate per l'Opposizione del provvedimento emesso dal Collegio arbitrale in data 18/01/2018;

VISTA l'urgenza del pagamento per spese acconto legali già anticipate ed il visto di regolare esecuzione;

DECRETA

ART. 1 - L'Ufficio di Ragioneria è autorizzato a predisporre mandato di pagamento per la somma complessiva di €. **1.848,00** (euro milleottocentoquarantotto/00), a favore dell'Avv.to Egidio Incorpora Maria – C.F. NCRGMR54M30E602E – P. I.V.A. 01776180877 - con Studio legale in Catania 95129 – Via Aloi n. 46 - da accreditare sul Codice Iban IT63Z0102016908000300641530 - quale pagamento rimborso spese anticipate per l'Opposizione del provvedimento emesso dal Collegio arbitrale in data 18/01/2018;

ART. 2 - La spesa complessiva di €. **1.848,00** graverà sul cap. 62 "Spese legali, professionali e notari del Bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 – Esercizio finanziari 2018 – giusto impegno di spese n° 346 del 08/05/2018;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

"Sul presente atto si esprime la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Il Responsabile del Procedimento

Servizio Contenzioso

(Sig. Marino Salvo)



Catania

27 GIU 2018

Servizio Contenzioso

(Il Resp.le Sig. Marino Salvo)



IL DIRETTORE

(dott. Valerio Caltagirone)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

"Sul presente atto si esprime, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, parere FAVOREVOLE / ~~NON FAVOREVOLE~~ di regolarità contabile"

Il Responsabile *ad interim* dell'Ufficio di Ragioneria

(Ing. Salvatore Cantarella)

